

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1415/79 della Commissione, del 9 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1416/79 della Commissione, del 9 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 1417/79 della Commissione, del 9 luglio 1979, che deroga, per l'inizio della campagna 1979/1980, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1418/79 della Commissione, del 9 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1419/79 del Consiglio, del 6 luglio 1979, che modifica, il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del Bacino mediterraneo 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

79/609/CEE :

- Decisione della Commissione, del 20 giugno 1979, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la novantaseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77 9

79/610/CEE :

- Decisione della Commissione, del 20 giugno 1979, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantaduesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77 10

Sommario (seguito)

79/611/CEE :

Decisione della Commissione, del 21 giugno 1979, che fissa i prezzi minimi di vendita di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 1042/79 11

79/612/CEE :

Decisione della Commissione, del 22 giugno 1979, relativa alla fornitura urgente di frumento duro alla lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto 13

79/613/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 22 giugno 1979, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate 15**

79/614/CEE :

Decisione della Commissione, del 22 giugno 1979, relativa alla fornitura urgente di frumento duro alla lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto 16

79/615/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 giugno 1979, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la novantasettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77 18

79/616/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 giugno 1979, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantatreesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77 . . . 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1415/79 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1979**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁴⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	70,51
10.01 B	Frumento duro	116,85 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	76,13 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	74,09
10.04	Avena	86,07
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	75,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,06
10.07 B	Miglio	59,01 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	73,57 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	113,49
11.01 B	Farine di segala	121,36
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	194,67
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	120,43

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1416/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 ⁽⁴⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1417/79 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1979**

che deroga, per l'inizio della campagna 1979/1980, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che, conformemente alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola quali figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1833/73⁽⁴⁾, il grado di maturità deve essere tale da permettere ai frutti d'arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione; che, fra i criteri che consentono di valutare all'inizio della campagna il grado di maturazione di alcune varietà di mele e pere da tavola, figura quello di un calibro sufficientemente elevato; che il calibro minimo previsto dalla norma non soddisfa a tale esigenza e che è quindi opportuno fissarlo per un certo periodo a un livello superiore;

considerando che la necessità di derogare al calibro minimo previsto dalla norma può non presentarsi uniformemente in tutta la Comunità; che è quindi opportuno consentire agli Stati membri di non applicare tale deroga o di anticipare il ripristino all'applicazione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, fatto salvo il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1979.

disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1979 commercializzata all'interno della Comunità è fissato:

- a) per le mele della varietà James Grieve, a 70 mm fino al 26 agosto 1979 e a 65 mm dal 27 agosto al 9 settembre 1979 incluso;
- b) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm fino al 9 settembre 1979 incluso;
- c) per le mele della varietà Gravensteiner, a 70 mm fino al 26 agosto 1979 incluso;
- d) per le mele della varietà Cox's orange pippin, a 65 mm fino al 16 settembre 1979 incluso;
- e) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm fino al 2 settembre 1979 incluso;
- f) per le pere delle varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm fino al 19 agosto 1979 incluso;
- g) per le pere della varietà Alexandrine Douillard, a 60 mm fino al 16 settembre 1979 incluso;
- h) per le pere della varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) a 60 mm fino al 30 settembre 1979 incluso.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere da tavola raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1418/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1979****che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 ⁽²⁾, in particolare 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di uva da tavola, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione dell'uva da tavola raccolta durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo ; che i quantitativi minimi raccolti durante i mesi di maggio e giugno, le due prime decadi di luglio, nonché nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno successivo, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi ; che per quanto riguarda l'ultima decade del mese di novembre e il mese di dicembre può verificarsi una progressione relativamente importante della commercializzazione dei prodotti comunitari, dovuta principalmente all'evoluzione delle tecniche di produzione ; che tuttavia, i dati attualmente disponibili non sono sufficientemente probanti per giustificare sin da ora la fissazione di un prezzo di riferimento per tale periodo ; che è pertanto opportuno attualmente fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 luglio e fino al 20 novembre ;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità ; che occorre

inoltre prendere in considerazione l'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1979, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola (sottovoce 08.04 A I della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

— dal 21 luglio al 31 agosto :	38,89,
— settembre e ottobre :	34,23,
— novembre (dal 1° al 20) :	34,40.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/79 DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del Bacino mediterraneo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1301/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari e del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, prevede per la campagna 1979/1980 delle misure di compensazione finanziaria per i limoni; che tali misure avevano determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 471/76 del Consiglio, del 24 febbraio 1976, che sospende l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro, della Spagna, di Israele, del Marocco, della Repubblica araba d'Egitto, della Tunisia e della

Turchia, in virtù degli accordi tra la Comunità economica europea ed ognuno di tali paesi ⁽³⁾, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1554/76 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1389/77 ⁽⁵⁾, per tener conto degli accordi conclusi con l'Algeria, la Giordania ed il Libano; che la sospensione sopraddetta è stata prorogata fino al 31 maggio 1979 con il regolamento (CEE) n. 1129/78 ⁽⁶⁾; che occorre ora prorogarla fino al 31 maggio 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente:

« Esso si applica sino al 31 maggio 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 95.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 dell'1. 7. 1976, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 32.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1979

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la novantaseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(79/609/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, de 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/79⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁶⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la novantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la novantaseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 30,158 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1979, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1979

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantaduesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77

(79/610/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/79⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁶⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la settantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la settantaduesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 26,740 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1979, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 1979****che fissa i prezzi minimi di vendita di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 1042/79**

(79/611/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1042/79 della Commissione⁽⁴⁾, alcuni quarti anteriori e quarti posteriori di bovini sono stati messi in vendita mediante gara; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per quarti anteriori e quarti posteriori di bovini detenuti da alcuni organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1042/79, per i quali il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 giugno 1979, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 132 del 30. 5. 1979, pag. 11.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

État membre Mitgliedstaat Stato membro Lid-Staat Member State Medlemsstat	Lieu de stockage Lagerort Indirizzo del deposito Plaats van opslag Place of storage Oplagringsstedets navn	Catégorie Kategorie Categoria Categorie Category Kategori	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser Écus/t — ECU/t — ECU/t — Ecu/ton — ECU/tonne — ECU/ton	
			Quartiers avant Vorderviertel Quarti anteriori Voorvoeten Forequarters Forfjerdinger	Quartiers arrière Hinterviertel Quarti posteriori Achtersvoeten Hindquarters Bagfjerdinger

Viande avec os — Fleisch mit Knochen — Carni con osso — Vlees met been — Unboned beef — Ikke-udbenet kød

DEUTSCHLAND (1)	Deutschland	Bullen 'A'	—	2 351
DANMARK (1)	Danmark	Ungtyre 1. kvalitet	—	2 400
	Danmark	Tyre prima kvalitet	—	2 231
	Danmark	Kvier 1. kvalitet	—	2 153
FRANCE (1)	France	Jeunes bovins R	1 573	2 452
IRELAND (1)	Ireland	Steers I and II	1 529	2 238
	België/Belgique	Steers I and II	1 587	2 345
	France	Steers I and II	1 529	2 118
NEDERLAND (1)	Nederland	Stieren 1e kwaliteit	—	2 380

(1) Avis d'adjudication JO n° C 138 du 2. 6. 1979, p. 3.

(1) Ausschreibung ABl. Nr. C 138 vom 2. 6. 1979, S. 3.

(1) Bando di gara GU n. C 138 del 2. 6. 1979, pag. 3.

(1) Bericht van inschrijving PB nr. C 138 van 2. 6. 1979, blz. 3.

(1) Notice of invitation to tender OJ No C 138, 2. 6. 1979, p. 3.

(1) Licitationsbekendtgørelse EFT nr. C 138 af 2. 6. 1979, s. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1979

relativa alla fornitura urgente di frumento duro alla lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(79/612/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari⁽⁴⁾,

considerando che l'8 maggio 1979, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 100 tonnellate di frumento duro alla lega delle società della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, l'Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agri-

coli (AIMA), via Palestro, 81, Roma (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, alla mobilitazione di 100 tonnellate di frumento duro in scorta nei magazzini d'intervento di cui in allegato destinato alla lega delle società della Croce Rossa.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'AIMA deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sulla fornitura del prodotto consegnato a Nouakchott via Dakar.

4. Il prodotto deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, in una partita.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente: una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra di 15 cm di altezza e dalle parole:

« Blé dur / Don de la Communauté économique européenne / Action de la ligue des sociétés de la Croix Rouge / Pour distribution gratuite / Nouakchott ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere, almeno, alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, modificato dai regolamenti (CEE) n. 1600/78 del 7 luglio 1978 e (CEE) n. 3017/78 del 21 dicembre 1978.

Articolo 3

1. Una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 89.

(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato nel mese di agosto 1979.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni:

- a) una dichiarazione attestante le quantità imbarcate e la qualità dei prodotti;

- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Tonnellaggio da mettere in cif	Nome e indirizzo del detentore	Luogo di accantonamento
100 t	Fedit	Fangariu

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1979

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/613/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno Unito per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente dell'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il Regno Unito ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE⁽⁵⁾;

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese, imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE per un importo di 51 341 379,14 £ ripartito come segue:

— secondo il titolo II: 51 282 490,50 £
 — secondo il titolo IV: 58 888,64 £

e che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo ossia 12 835 344,79 £;

considerando che è stato versato un anticipo di 9 626 508,59 £ in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 3 208 836,20 £;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE sono presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1977 dal Regno Unito è fissato in 12 835 344,79 £.

Il saldo del contributo, cioè 3 208 836,20 £, è versato al Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 108 del 16. 4. 1976, pag. 21.

(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1979

relativa alla fornitura urgente di frumento duro alla lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(79/614/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari⁽⁴⁾,

considerando che l'8 maggio 1979, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 300 tonnellate di frumento duro alla lega delle società della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, l'Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agri-

coli (AIMA), via Palestro, 81, Roma (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, alla mobilitazione di 300 tonnellate di frumento duro in scorta nei magazzini d'intervento di cui in allegato, destinato alla lega delle società della Croce Rossa.

2. Per la conclusione del tratto di trattativa privata, l'AIMA deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sulla fornitura del prodotto deposto sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di Assab.

4. Il prodotto deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi, del contenuto di 50 chilogrammi netti, in una partita.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente: una croce rossa di cm 15 per 15 e dalla dicitura seguente:

« Durum wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the League of Red Cross Societies / For free distribution ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere, almeno, alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, modificato dai regolamenti (CEE) n. 1600/78 del 7 luglio 1978 e (CEE) n. 3017/78 del 21 dicembre 1978.

Articolo 3

1. Una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato nel mese di agosto 1979.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni:

- a) una dichiarazione attestante le quantità imbarcate e la qualità dei prodotti;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Tonnellaggio da mettere in cif	Nome e indirizzo del detentore	Luogo di accantonamento
300 t	Fedit	Fangariu

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1979

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la novantasettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(79/615/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/79⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁶⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la novantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la novantasettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 30,040 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1979, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1979

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantatreesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77

(79/616/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzione all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/79⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁶⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la settantatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la settantatreesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 26,650 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.

(4) GU n. L 69 del 16. 3. 1979, pag. 13.

(5) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(6) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.